

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3641-A**

## **RELAZIONE DELLA 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (SANITÀ)**

(RELATORE DI ORIO)

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 2000

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della  
professione di medico-chirurgo

**d'iniziativa dei senatori CAMERINI, BERNASCONI, CARELLA,  
DANIELE GALDI, DE LUCA Michele, DI ORIO, LAVAGNINI,  
MASULLO, MIGNONE, PARDINI, VALLETTA, VOLCIC e ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1998

---

**INDICE**

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 3641, con il quale ci si propone di riformare l'attuale regime di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, prende le mosse dalla consapevolezza della necessità di assegnare al relativo esame due importanti funzioni, vale a dire quella di momento di verifica del patrimonio di conoscenze dei candidati e della qualità didattica del sistema universitario e, al contempo, quella di garanzia fornita dallo Stato ai cittadini circa l'idoneità professionale dei giovani medici.

Il conseguimento di questi obiettivi, come riconosciuto anche dalle più qualificate società scientifiche e professionali europee, presuppone l'esistenza di un esame standardizzato a livello nazionale.

In Italia l'esame di abilitazione professionale è attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 9 settembre 1957. Per accedere all'esame di abilitazione è necessario aver compiuto un tirocinio professionale della durata di sei mesi, che peraltro si presenta per unanime valutazione come del tutto inefficace all'acquisizione di conoscenze pratiche a causa del suo carattere frammentario e disorganico.

L'esame è poi eseguito da una commissione composta da docenti della stessa facoltà di medicina e chirurgia che ha rilasciato il diploma di laurea e si compone di una prova orale e di un elaborato scritto su un caso clinico, senza peraltro che vi sia alcuna verifica di carattere pratico al letto di un paziente.

Date tali premesse, e soprattutto in considerazione del fatto che è molto improbabile che un docente sconfessi le valutazioni espresse pochi mesi prima bocciando all'esame di abilitazione quei candidati che aveva promosso agli esami di laurea, è evidente come la percentuale degli abilitati non possa

che essere elevatissima, oscillando nel quinquennio 1991-1995 fra il 97,2 ed il 99,5 per cento. Se da una parte tali percentuali sono indicative di un atteggiamento dei medici ben diverso dalla chiusura corporativa che caratterizza l'accesso ad altre professioni, d'altro canto testimoniano la necessità di un controllo più puntuale sulla qualità dell'insegnamento delle facoltà mediche e sull'idoneità dei neolaureati allo svolgimento della professione.

Il testo proposto dalla Commissione persegue la realizzazione di un sistema valutativo adeguato agli obiettivi che sono stati richiamati stabilendo in primo luogo, all'articolo 1, che fine dell'esame è la verifica delle conoscenze dell'abilità e delle competenze dei laureati in medicina e chirurgia allo scopo di consentire un miglior esercizio della professione medico-chirurgica, secondo i tre parametri delle conoscenze teoriche (sapere) delle abilità pratiche (saper fare) del comportamento nei riguardi dei pazienti e del personale (saper essere).

L'esame di abilitazione, in esito al quale viene conferito il relativo diploma dal Ministro della sanità, consiste, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, da una prova scritta e da una prova pratica; a quest'ultima potranno essere ammessi solo i candidati che, oltre ad aver superato la prova scritta, abbiano superato, a norma dell'articolo 6 un tirocinio clinico della durata di tre mesi continuativi, realizzati dopo il conseguimento della laurea in un reparto di medicina, chirurgia o pediatria, che integrano il tirocinio previsto dai regolamenti universitari prima dell'esame di laurea.

La prova scritta, che ove non superata non può essere ripetuta nella sessione immediatamente successiva, si svolge due volte l'anno

e consiste in due parti dirette a valutare rispettivamente le conoscenze di base e le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questione di deontologia professionale e di etica medica.

Le prove si svolgono contemporaneamente nelle diverse sedi di esame su una serie di quesiti sorteggiate a cura di una Commissione nazionale e corretti mediante lettura elettronica sotto la responsabilità di quest'ultima.

La prova pratica sarà svolta nelle diverse sedi di esame da Commissioni esaminatrici

nominate con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'università scientifica e tecnologica, secondo modalità definite con decreto ministeriale da emanarsi 120 giorni dopo l'entrata in vigore della legge. La finalità è quella di evitare che gli esami continuino ad essere espletati da docenti della sede universitaria dove il candidato ha conseguito la laurea. La prova pratica si svolgerà su pazienti e materiale diagnostico e sarà diretta specificamente a valutare le competenze professionali acquisite.

DI ORIO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: DENTAMARO)

19 gennaio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che la disposizione dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, sia riformulata nel senso di limitare la prescrizione, se del caso, a ciascun concorso, senza che essa comporti una preclusione generale, permanente e definitiva per ciascun candidato. Se così interpretata, infatti, sarebbero violati alcuni precetti costituzionali, come il principio di uguaglianza e la libertà di lavoro e dunque di esercizio professionale.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**sul disegno di legge ed emendamenti**

(Estensore: FERRANTE)

21 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 7.100; esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 7.1 e 7.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.